

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 marzo 2016, n. 052/Pres.

Regolamento recante norme per le pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 1	Natura e finalità del Bollettino Ufficiale
Art. 2	Articolazione
Art. 3	Periodicità della pubblicazione
Art. 4	Contenuti della parte prima
Art. 5	Contenuti della parte seconda
Art. 6	Contenuti della parte terza
Art. 7	"errata corrige" ed "avviso di rettifica"
Art. 8	Modalità di pubblicazione
Art. 9	Termini di pubblicazione
Art. 10	Costi di pubblicazione
Art. 11	Determinazione dei prezzi
Art. 12	Diffusione
Art. 13	Abrogazione
Art. 14	Entrata in vigore

Art. 1

(Natura e finalità del Bollettino Ufficiale)

1. Il Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia (BUR) è lo strumento legale di conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvo gli effetti ricollegati alle altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall'ordinamento vigente.

2. Il BUR, redatto e pubblicato in forma informatica e sottoscritto digitalmente dal Direttore del Servizio Affari della Presidenza e della Giunta quale Responsabile di Redazione nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale) e successive modifiche, ha valore legale ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).

Art. 2

(Articolazione)

1. Il BUR è suddiviso in tre parti pubblicate unitariamente fatta salva, per esigenze organizzative, la possibilità in capo al Responsabile della Redazione del BUR, di seguito denominata Redazione, di stabilire una suddivisione diversa.

2. Le singole parti recano i seguenti titoli:

- a) parte prima: leggi, regolamenti e atti della Regione;
- b) parte seconda: leggi, regolamenti, atti dello Stato e di organismi sopranazionali;
- c) parte terza: gare, avvisi e concorsi.

Art. 3

(Periodicità della pubblicazione)

1. La pubblicazione avviene di norma con cadenza settimanale, ogni mercoledì. Nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo.

2. In presenza di provvedimenti di particolare rilevanza, in caso di urgenza ovvero di necessità, vengono pubblicati supplementi.

3. I supplementi recano un numero progressivo, la data di pubblicazione e il riferimento al BUR della settimana.

Art. 4

(Contenuti della parte prima)

1. Nella parte prima vengono pubblicati:
- a) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
 - b) le leggi e i regolamenti regionali;
 - c) i decreti del Presidente della Regione;
 - d) i decreti degli Assessori regionali;
 - e) i decreti dei Direttori centrali e dei dirigenti regionali, o loro delegati;
 - f) le deliberazioni della Giunta regionale;
 - g) gli avvisi e le comunicazioni ufficiali delle Direzioni centrali;
 - h) le circolari esplicative di leggi o atti amministrativi regionali contenenti indirizzi riguardanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie di soggetti;
 - i) le richieste di referendum regionali e la proclamazione dei relativi risultati;
 - l) gli atti del Consiglio regionale.

2. Gli atti sono pubblicati sulla base di espressa previsione legislativa o regolamentare o, in casi particolari, quando sussista una esigenza di pubblica conoscenza dell'atto. La pubblicazione in tali casi è motivatamente disposta negli atti stessi.

3. La pubblicazione degli atti di cui al comma 1 è effettuata nel testo integrale o per estratto, in conformità a quanto previsto o richiesto.

Art. 5

(Contenuti della parte seconda)

1. Nella parte seconda sono pubblicati:
- a) gli atti normativi e amministrativi dello Stato e altri atti, avvisi, comunicati, circolari, sempre promananti dalle Amministrazioni centrali dello Stato, che presentino rilevante interesse regionale;
 - b) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale, i ricorsi aventi ad oggetto leggi statali o leggi della Regione e quelli relativi ai conflitti di attribuzioni coinvolgenti la Regione, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimità di leggi della Regione;
 - c) gli atti di organi sopranazionali su richiesta della Direzione centrale competente.

2. La pubblicazione degli atti di cui al comma 1 è disposta dalla Redazione, in forma integrale o per estratto o nella forma del comunicato.

Art. 6

(Contenuti della parte terza)

1. Nella parte terza vengono pubblicati atti, su istanza di soggetti pubblici o privati, quali:
- a) bandi e avvisi di gara;

- b) avvisi o comunicati concernenti:
 - 1) statuti di enti locali;
 - 2) strumenti urbanistici;
 - 3) espropri;
- c) bandi e avvisi di concorsi, graduatorie, sorteggio di commissioni esaminatrici;
- d) atti di soggetti pubblici e privati la cui pubblicazione è prevista da disposizioni normative o provvedimenti amministrativi della Regione.

2. La richiesta di pubblicazione degli atti di cui al comma 1 contiene tassativamente l'indicazione della norma o dell'atto amministrativo che la prescrive.

3. Le pubblicazioni non obbligatorie comportano l'applicazione delle tariffe diversificate di cui all'articolo 11.

Art. 7

("errata corrige" ed "avviso di rettifica")

1. Qualora si riscontrino difformità tra testo inviato per la pubblicazione e testo pubblicato, si provvede a immediata "errata corrige", da inserirsi nel primo BUR utile dal momento dell'avvenuta conoscenza dell'errore. In tal caso nulla è dovuto da parte del richiedente.

2. Si provvede altresì ad appositi "avvisi di rettifica" nelle ipotesi di riscontrate o segnalate difformità tra testo originale e testo trasmesso per la pubblicazione. L'avviso di rettifica deve essere richiesto dal soggetto che ha disposto la pubblicazione dell'atto errato, tramite nota scritta indirizzata alla Redazione. In tal caso, se l'inserzione è avvenuta a pagamento, la spesa è a carico del richiedente.

3. La correzione è disposta mediante un comunicato che indica la parte errata del testo pubblicato e il testo corretto, disponendo, se necessario, la ripubblicazione dell'intero atto.

Art. 8

(Modalità di pubblicazione)

1. Le richieste di pubblicazione devono essere indirizzate al Segretariato generale - Servizio affari della Presidenza e della Giunta - Redazione del Bollettino Ufficiale.

2. Gli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione in forma informatica. La richiesta di pubblicazione va inoltrata attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione (www.regione.fvg.it).

3. L'inoltro dell'atto via mail (ufficio.bur@regione.fvg.it) o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione.

4. Gli avvisi e i comunicati da inserire sono predisposti dai richiedenti nella forma più concisa possibile.

5. L'atto, compreso l'oggetto, il sunto o l'estratto sono redatti a cura del soggetto che ne richiede la pubblicazione.

6. Gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, sono trasmessi anche nella forma cartacea conforme a detta disciplina.

Art. 9

(Termini di pubblicazione)

1. Gli atti destinati alla pubblicazione che sono acquisiti dalla Redazione entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati entro il secondo mercoledì successivo.

2. Le richieste per le quali sono previsti da norme di legge o regolamentari specifici termini di pubblicazione, devono indicare espressamente i predetti termini e pervenire alla Redazione in tempo utile per la loro pubblicazione, tenuto conto di quanto disposto nel comma 1.

3. Per pubblicazioni particolari o voluminose i tempi di pubblicazione sono concordati tra la Redazione ed il soggetto che ne fa richiesta.

4. E' facoltà della Redazione restituire la richiesta di pubblicazione con motivata comunicazione al richiedente in caso di mancato rispetto delle modalità di trasmissione.

5. In caso di mancato rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 8 e di cui ai commi 1, 2 e 3, la pubblicazione può essere differita.

6. L'evidenza dell'avvenuta pubblicazione avviene secondo le seguenti modalità:

- a) per le richieste pervenute per via telematica, attraverso il portale, lo stato della richiesta è desumibile dal portale stesso;
- b) per le richieste pervenute via mail o in forma cartacea, ad avvenuta pubblicazione copia della pagina contenente l'inserzione di cui alla parte terza è trasmessa a cura della Redazione al soggetto richiedente.

Art. 10

(Costi di pubblicazione)

1. In attuazione dell'art. 11, comma 31, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), la pubblicazione nella parte terza è effettuata senza oneri per i richiedenti, anche se privati, per tutti gli atti per i quali la

pubblicazione stessa sia resa obbligatoria dalla normativa vigente e da provvedimenti amministrativi della Regione.

2. Ove la pubblicazione non sia obbligatoria, il relativo costo è a carico del richiedente. Il pagamento è effettuato in via posticipata, con le modalità e secondo le vigenti tariffe specificate sul sito web della Regione. Il Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, al quale compete la gestione amministrativo contabile, provvede all'emissione di debita fattura.

Art. 11
(Determinazione dei prezzi)

1. La Giunta regionale determina le tariffe delle inserzioni nonché il prezzo di fascicoli e CD contenenti raccolte del BUR che eventualmente dovessero essere richiesti. I prezzi sono soggetti a revisione, con le stesse forme, quando se ne ravvisi la necessità.

Art. 12
(Diffusione)

1. Il BUR è diffuso in forma elettronica integrale, sottoscritta con firma digitale a valore legale dal Responsabile della Redazione, con libero accesso sul sito web della Regione.

2. Copia informatica priva della firma digitale e quindi del valore legale è disponibile per una più facile ed immediata consultazione sul sito web della Regione.

3. L'edizione cartacea o su CD del BUR potrà essere richiesta al Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme secondo modalità definite ed approvate con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 11.

4. La libera consultazione del BUR da parte dei cittadini è possibile presso gli Uffici relazione con il pubblico della Regione.

Art. 13
(Abrogazione)

1. Sono abrogati i decreti del Presidente della Regione 5 marzo 2010, n. 047/Pres. (Regolamento recante norme per le pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia) e 14 settembre 2011, n. 0223/Pres.

Art. 14
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.